

Pubblicato il 01/06/2026

N. 01557/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

contro

il Comune di Longi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Emidio Riolo, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Acquedolci, via Cicerone, n. 8;

Regione Siciliana Assessorato territorio e ambiente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria *ex lege* in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

nei confronti

di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Sebastiano Giovanni Calcò, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

per l'annullamento

della determinazione n. -OMISSIS-, pubblicata sull'Albo pretorio fino alla data dell'11.11.2023, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Longi ha disposto l'archiviazione dell'ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-del 15.3.2022, emessa nei confronti dei sig.ri -OMISSIS-, sull'assunto che costoro avrebbero ottemperato alla stessa; del verbale di ottemperanza prot. n.-OMISSIS-, allo stato non conosciuto; ove occorra, della verbale di sopralluogo del -OMISSIS-, allo stato non conosciuto; ed ove occorra, della relazione di sopralluogo del 14.6.2016, citata nel provvedimento impugnato; di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Longi, di -OMISSIS-e dell'Assessorato territorio e ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato la determinazione n.-OMISSIS- del 27 ottobre 2023, con la quale il Comune di Longi ha disposto l'archiviazione dell'ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-del 15 marzo 2022, emessa nei confronti dei sig.ri -OMISSIS- per opere abusive realizzate nel Comune di Longi (segnatamente, *“collocazione un cancello in ferro, azionato elettronicamente avente le seguenti dimensioni ml. 2,55 x1,90, su strada Comunale ricadente nel (f-OMISSIS-). Lo stesso doveva essere collocato in adiacenza del fabbricato ricadente nel foglio di mappa n.-OMISSIS- arretrando lo stesso di ml. 4,60 per la larghezza della strada ml. 2,55. Si precisa che è stato costruito un muretto di protezione lato*

fabbricato della ditta Omissis... del fabbricato contraddistinto in catasto al foglio-OMISSIS-in pietra locale e conglomerato cementizio semplice aventi le seguenti dimensioni: ml. 2,60 x 0,25 x (0,75/0,94), ml. 1,70 x 0,25 x (0,75/0,90), ml. 1,07 x 0,10 x (0,65/0,70); inoltre è stata pavimentata in pietra locale parte della strada Comunale in questione e precisamente: ml. 5,40 x 3,10"), avendone accertato l'ottemperanza.

Parte ricorrente ha contestato tale determinazione poiché tra le predette opere abusivamente realizzate vi è la costruzione di un muretto di protezione, in pietra locale e conglomerato cementizio, insistente dal lato del fabbricato di sua proprietà di cui l'amministrazione comunale ha consentito il mantenimento, poiché, nel provvedimento impugnato, adottato anche su specifici solleciti della ricorrente e dell'Assessorato regionale territorio e ambiente (anch'esso sollecitato dalla ricorrente), si evidenzia che *“gli interventi di pavimentazione e di costruzione del muretto di protezione a salvaguardia della pubblica incolumità, come già evidenziato nel citato verbale di sopralluogo del 14/06/2016, erano e sono già nella esclusiva disponibilità dell'Ente, utilizzabili da parte (e quindi a beneficio) di tutta la collettività e da tutti regolarmente usufruibili”*, sicché *“data la modesta entità e per il miglioramento e sicurezza che gli stessi hanno apportato (resta inteso che rimangono di proprietà Comunale), non si richiede il ripristino dei luoghi”*.

In somma sintesi, il Responsabile dell'Area Tecnica, richiamando il verbale di accertamento dell'ottemperanza n.-OMISSIS-, ha disposto l'archiviazione, asserendo l'avvenuta esecuzione dell'ordinanza di demolizione, ritenendo essere ciò avvenuto con la sola eliminazione del binario posizionato sulla sede stradale, per il resto restando le cose nello stato di fatto contestato dei luoghi e in particolare il muretto in pietra, dal lato del fabbricato della ricorrente, in tal modo, non eliminando il contestato sconfinamento.

Avverso tale provvedimento, parte ricorrente ha interposto il presente gravame articolando i seguenti motivi:

1) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 del d.P.R. n. 6 giugno 2001 n. 380, smi. Carenza dei presupposti di fatto, Travisamento dei fatti. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.

Parte ricorrente – premettendo l'applicabilità nella fattispecie in esame dell'art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001 – ha contestato l'eccesso di potere, nonché la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, oltre allo sviamento di potere e del pubblico interesse.

2) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 del DPR n. 6.6.2001 n. 380, smi. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.

In sintesi, parte ricorrente lamenta che il muretto dal lato del suo fabbricato era stato spostato con l'allargamento della strada e uno sconfinamento nella sua proprietà. Circostanza che la ricorrente ha contestato, a seguito dei rilievi fatti eseguire da un proprio tecnico di fiducia, con la lettera del 9 giugno 2021.

3) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 del d.P.R. n. 6.6.2001 n. 380, smi. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.

Parte ricorrente ribadisce che il Comune di Longi, che non ha tenuto conto del contestato sconfinamento per il cui accertamento si è formulata istanza istruttoria.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse della ricorrente, stante l'assoluta assenza del lamentato ed asserito sconfinamento e, nel merito, né ha eccepito l'infondatezza.

Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati che hanno spiegato difese dello stesso tenore di quelle del Comune.

Si è altresì costituito in giudizio l'Assessorato regionale intimato che ha eccepito la propria estraneità al giudizio.

Con successiva memoria parte ricorrente ha replicato alle argomentazioni spese dalle controparti e ha ribadito che il suo interesse non è affatto generico, né limitato ad una questione di sconfinamento, ma si qualifica come diretto, concreto e attuale, in quanto volto al ripristino della legalità urbanistica violata, per violazione dell'art. 35 d.P.R. n. 380/2001, che ha anche minato, quale effetto dell'abuso, il suo diritto di proprietà, poiché le opere abusive, oltre all'occupazione della strada comunale, hanno sconfinato, per circa 50 cm, sulla particella privata della ricorrente, determinando un allargamento illegittimo della strada medesima.

All'udienza pubblica indicata in epigrafe – come da verbale – il ricorso è stato posto in decisione.

Deve preliminarmente evidenziarsi che la notifica del ricorso introduttivo all'amministrazione regionale assume la valenza di mera *litis denuntiatio*, poiché volto solo a renderla edotta della pendenza del giudizio e non già per costituire con quest'ultimo un rapporto processuale (Cass. civ., sez. lav., 19985/2024).

Il ricorso è inammissibile.

Giova, invero, premettere che l'ordinanza di demolizione di cui la ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione è stata emessa dal Comune ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 che presuppone che l'abuso edilizio sia stato realizzato “su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici” e ciò esclude – già con riferimento alla stessa

natura e funzione del potere esercitato dal Comune – la legittimazione della ricorrente, poiché la giurisprudenza ha infatti evidenziato come, nel caso di abusi realizzati (anche solo in parte) in area privata, il potere repressivo esercitabile è quello ascrivibile all'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e non già all'art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 che deve ritenersi di stretta e limitata applicazione (Cons. Stato, sez. II, 26 gennaio 2026, n. 654).

La natura e la qualificazione dell'effettivo e concreto potere repressivo esercitato dalla P.A. si riflette altresì nel perimetro di legittimazione a ricorrere, poiché, se già nell'ambito dell'esercizio del potere ex art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, il mero denunciante non può considerarsi titolare di un interesse a contraddire se non quando prospetti una concreta lesività, per i propri diritti reali, derivante dall'opera edilizia oggetto di demolizione (Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 771) poiché solo in tale caso egli «è direttamente avvantaggiato dall'ordine di demolizione, vantando un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica» (Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2019, n.-OMISSIS-8), di contro, la diffida prevista dall'art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, essendo esclusivamente finalizzata a reprimere gli abusi realizzati su beni demaniali o appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, indipendentemente dalla circostanza che tali interventi possano essere consentiti da discipline settoriali, non è posta a tutela del diritto di difesa del privato, ma è diretta alla salvaguardia dell'interesse pubblico al corretto uso del patrimonio pubblico (Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2022, n. 3303).

Alla luce di ricostruzione, pertanto, nel caso in esame, non può che evidenziarsi l'assenza della necessaria simmetria tra la funzione all'ordinanza di demolizione (che sottende un interesse volto alla tutela demaniale) adottata dall'amministrazione comunale e la pretesa ripristinatoria (cui sottende un interesse petitorio) della parte ricorrente, che – seppur astrattamente tutelabile (T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 20 dicembre 2024, n. 4183) – non può essere fatta valere nell'ambito di un

procedimento – connotato da peculiare effetti – attivato per l'esclusiva cura dell'interesse alla conservazione del demanio e del suolo pubblico.

In altri termini, la legittimazione ad ottenere l'esecuzione dell'ordinanza ex art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001 può anche concentrarsi su un soggetto originariamente estraneo al rapporto tra P.A. e privato destinatario dell'ordine di demolizione, purché la posizione del terzo e il suo interesse siano differenziati dagli altri consociati in ordine ad un pregiudizio che presuppone e non esclude, invece, la natura demaniale del bene.

La prospettazione della ricorrente, invero, nella parte in cui lamenta che le opere realizzate avrebbero inciso sul suo diritto di proprietà smentisce lo stesso presupposto logico-giuridico sotteso all'ordinanza di demolizione di cui si chiede l'integrale esecuzione, ossia la realizzazione delle opere "su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici".

In ogni caso, anche a volere accomunare sotto il profilo della legittimazione a pretendere il ripristino dello stato legittimo l'ipotesi di cui all'art. 35 a quella dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, occorre rilevare come l'incidenza delle opere abusive sul fabbricato della ricorrente sia rimasta generica e del tutto indimostrata poiché anche la relazione tecnica depositata (a firma del Geom. -OMISSIS-) si è limitata a descrivere lo stato dei luoghi senza delineare e specificare i termini e l'estensione del lamentato sconfinamento.

Tale carenza probatoria si traduce in una sostanziale assenza di legittimazione della stessa parte ricorrente – che sotto tale profilo non ha dimostrato la titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto ai consociati – nonché dell'interesse a ricorrere poiché la lesione delle facoltà dominicali – così come prospettate – è rimasta del tutto indimostrata.

Né tantomeno è possibile colmare tali carenze di allegazione e probatorie tramite la chiesta verifica che non può essere disposta per supplire alle lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti sollevandola dall'onere di fornire in giudizio un principio di prova a sostegno delle

proprie deduzioni, conformemente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 2697 c.c. e dall'art. 115 c.p.c. (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2025, n. 8541).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La peculiarità della vicenda in esame legittima la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e dei controinteressati.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere

Calogero Commandatore, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.